

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 6

mercoledì, 5 febbraio 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2020, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna. *pag. 3*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche. *" 6*

SEZIONE II**CORTE COSTITUZIONALE****- Sentenze**

SENTENZA 6 novembre 2019, n. 267

Ricorso promosso dal Consiglio dei Ministri vs Regione Toscana - L.R. 19/2018 - disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Soc. Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla L.R. 28/2008. *" 13*

CONSIGLIO REGIONALE**- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 14 gennaio 2020, n. 895

Ordine del giorno approvato nella seduta del Con-

siglio regionale del 14 gennaio 2020, collegato all'informativa preliminare della Giunta regionale n. 20 ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto (Piano faunistico venatorio regionale. L.r. 12 gennaio 1994, n. 3, articolo 6). *" 18*

SEZIONE III**COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 27 gennaio 2020, n. 5

O.C.D.P.C. n. 611 del 17.10.2019 - affidamento di uno "Studio di approfondimento del quadro conoscitivo propedeutico all'individuazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 3, comma 1, della OCDPC 611/2019 - Codice Identificativo di Gara (CIG): 81252765DE - Codice Unico di Progetto (CUP): J47C19000140001. *" 18*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 31 gennaio 2020, n. 6

O.C.D.P.C. n. 627 del 16.01.2020 - individuazione delle strutture di supporto al Commissario. *" 37*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 31 gennaio 2020, n. 7

DL 91/2014 - Acc. Progr. del 03.11.2010 - "Rafforzamento arginale del fiume Serchio tra Nodica e Migliarino - intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)". Aggiudicazione definitiva efficace alla società R.T.I. con capogruppo Del Debbio S.p.A. CUP: E74H15000560001 - CIG: 7367706753. *" 39*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 28 gennaio 2020, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) relativo al Fondo regionale per la montagna.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modalità di attribuzione delle risorse

Art. 2 - Quote di riparto del Fondo, pesatura dei criteri e punteggi, termini di presentazione dei progetti

Art. 3 - Tipologie di spese ammissibili a finanziamento

Art. 4 - Presentazione delle domande

Art. 5 - Assegnazione ed erogazione delle risorse

Art. 6 - Realizzazione degli interventi ed eventuale proroga

Art. 7 - Criteri di valutazione dei progetti

Art. 8 - Valutazione dei progetti

Art. 9 - Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati

Art. 10 - Revoca e recupero delle risorse

Art. 11 - Disposizioni transitorie

Art. 12 - Abrogazione

Art. 13 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in particolare l'articolo 87;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 42;

Considerato quanto segue:

1. Con la legge regionale 49/2019 sono state introdotte

modifiche all'articolo 87 della legge regionale 68/2011 nonché al connesso articolo 85 della medesima, volte ad adeguare il disposto di tali norme all'attuale contesto socio-economico di riferimento per le politiche per la montagna, in considerazione di come esso appaia oggi profondamente diverso, soprattutto in termini di disponibilità finanziaria, da quello del tempo in cui la legge 68/2011 è entrata in vigore;

2. Tali modifiche rendono perciò necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento attuativo - a sostituire il 26/R 2013 - coerente con l'innovato disposto della legge, particolarmente rispetto al riformulato comma 8 dell'articolo 87 citato;

3. È necessario quindi aggiornare la disciplina relativamente a:

a) criteri di valutazione degli interventi proposti;

b) disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse

c) modalità di verifica dei risultati raggiunti e monitoraggio degli interventi;

d) procedure di revoca delle risorse assegnate;

4. È necessario disporre che i finanziamenti sono assegnati sulla base di due distinte graduatorie relativamente rispettivamente alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 68/2011 o costituite a seguito dell'estinzione delle comunità montane o, ancora, che pur non appartenenti a tali fattispecie abbiano almeno il 30 per cento del territorio classificato montano o almeno il 30 per cento della popolazione residente in territorio classificato montano, e comuni classificati montani di cui all'allegato B della legge regionale 68/2011 che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle appartenenti alle fattispecie precedente;

5. È opportuno specificare che, all'interno delle citate fattispecie, i progetti possono essere presentati in forma aggregata e che ciascun ente può partecipare pena esclusione, singolarmente o in aggregazione con altri ad un solo progetto;

6. È necessario disciplinare la procedura di revoca al ricorrere delle fattispecie di cui all'articolo 87 comma 9 bis della legge regionale 68/2011;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dal presente regolamento è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1**Modalità di attribuzione delle risorse**

1. I finanziamenti relativi alle risorse del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema

delle autonomie locali) sono assegnati ai beneficiari individuati dal comma 4 del medesimo articolo 87 sulla base di due distinte graduatorie:

- a) una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della l.r. 68/2011;
- b) una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 87, comma 4, lettera c) della l.r. 68/2011.

2. I progetti possono essere presentati anche in forma aggregata:

- a) tra enti di cui al comma 1, lettera a);
- b) tra enti di cui al comma 1, lettera b).

3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 resta ferma, in entrambi i casi, la necessità di individuare all'interno dell'aggregazione un ente capofila cui sono attribuite le risorse e che si assume la responsabilità della corrispondenza dell'impiego delle risorse medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato, in conformità all'articolo 87, comma 10 della l.r. 68/2011. Di tale aggregazione è dato conto all'atto della presentazione del progetto allegando la dichiarazione di adesione al progetto stesso di ognuno degli enti partecipanti, sottoscritta dal legale rappresentante.

4. Ciascun ente può partecipare, singolarmente o in aggregazione con altri, ad un solo progetto. Qualora ciò non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l'ente risulta partecipante.

Art. 2

Quote di riparto del Fondo, pesatura dei criteri e punteggi, termini di presentazione dei progetti

1. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento risultino articolati su aree diverse del territorio montano di uno stesso ente o di più enti aggregati, deve risultare pienamente evidente l'integrazione logica e funzionale tra le parti componenti l'articolazione del progetto.

2. Con propria deliberazione la Giunta regionale:

- a) suddivide l'ammontare complessivo del fondo tra la quota destinata ai progetti degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e quella destinata ai progetti degli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1;
- b) fissa il termine temporale di presentazione delle proposte progettuali;
- c) può stabilire che le proposte progettuali debbano obbligatoriamente riguardare solo alcuni degli ambiti di intervento indicati dall'articolo 85, comma 1 bis della l.r. 68/2011. In tal caso può stabilire eventuali ulteriori criteri per gli ambiti di intervento specificatamente individuati, come richiamati dall'articolo 7, comma 1, lettera f), ag-

giuntivi a quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo medesimo;

d) stabilisce per ognuno dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 7, ivi compresi gli eventuali criteri aggiuntivi di cui alla precedente lettera c), la pesatura percentuale di ognuno di essi sulla valutazione complessiva;

e) determina per ognuno dei criteri di cui al presente comma i punteggi da utilizzare per la valutazione dei progetti;

f) fissa un limite massimo all'ammontare di finanziamento concedibile per singolo progetto, che può essere stabilito in misura diversa per i progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

3. I progetti ammessi al beneficio a conclusione del processo di valutazione sono finanziati, sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 2, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3

Tipologie di spese ammissibili a finanziamento

1. Sono finanziabili con il Fondo esclusivamente le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 87, commi 5 e 6, della l.r. 68/2011, aventi ad oggetto interventi avviati successivamente alla data di definitiva approvazione della relativa graduatoria con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 4

Presentazione delle domande

1. Gli enti interessati presentano progetti conformi alle indicazioni del presente regolamento entro i termini stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 2.

2. I progetti:

- a) sono trasmessi alla Regione Toscana per mezzo del sistema informatico regionale InterPRO ovvero, laddove l'ente non sia attivo su InterPRO, con modalità che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e provenienza e integrità del contenuto delle stesse secondo le modalità previste del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- b) sono presentati utilizzando il modello appositamente predisposto e allegato alla delibera di cui all'articolo 2.

3. In caso di richiesta di chiarimenti e integrazioni relativi al progetto stesso da parte della competente struttura della Giunta regionale, l'ente è tenuto a rispondere formalmente entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della richiesta.

Art. 5

Assegnazione ed erogazione delle risorse

1. L'istruttoria, al termine della quale il dirigente responsabile del settore competente assegna le risorse con proprio decreto, è effettuata nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione dei progetti.

2. Le risorse del Fondo sono erogate, per ogni progetto:

a) nella misura del 50 per cento dell'importo, come anticipazione all'adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 1;

b) per il restante 50 per cento, a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione delle risorse regionali utilizzate. La rendicontazione è presentata al settore regionale competente entro sessanta giorni successivi allo scadere dei trentasei mesi di durata del progetto o, in caso di proroga, nei sessanta giorni successivi a quello di scadenza del periodo di proroga concesso.

Art. 6

Realizzazione degli interventi ed eventuale proroga

1. La realizzazione dei progetti ammessi avviene entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8 comma 2, salvo proroga della realizzazione dell'intervento, non superiore ad un anno.

2. La richiesta di proroga di cui al comma 1 è presentata, con le stesse modalità previste per la trasmissione dei progetti dall'articolo 4 comma 2 lettera a), almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine ordinario di realizzazione del progetto alla competente struttura della Giunta regionale, che decide entro trenta giorni.

Art. 7

Criteri di valutazione dei progetti

1. I progetti presentati sono valutati secondo i seguenti criteri:

a) percentuale della popolazione residente in territorio montano dell'ente proponente il progetto, o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata sulla popolazione complessiva dell'ente proponente, o dell'insieme degli enti aggregati, sulla base dell'Allegato B tabella "Territori montani" alla l.r. 68/2011;

b) percentuale di territorio classificato montano, comprensivo di quello così classificato a fini regionali, dell'ente proponente il progetto o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata, sulla superficie complessiva dell'ente proponente il progetto, o dell'insieme degli enti aggregati sulla base dell'Allegato B tabella "Territori montani" alla l.r. 68/2011;

c) indice di disagio dell'ente proponente il progetto. Nel caso di presentazione da parte di enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché in caso di presentazione in forma aggregata, l'indice è calcolato come valore medio degli indici dei singoli comuni sui territori dei quali andranno a ricadere gli effetti del progetto stesso, qualora ammesso a finanziamento;

d) percentuale di decremento temporale della popolazione residente nell'ultimo quinquennio valorizzato unicamente per comuni interamente montani e, nel caso delle unioni, per i soli comuni interamente montani ad esse appartenenti, calcolata come somma algebrica dei valori dei singoli comuni in rapporto alla popolazione complessiva degli stessi nell'anno base sulla base dei dati Istat riferiti all'ultimo quinquennio consolidato disponibile;

e) qualità progettuale intesa come puntuale, chiara e ben esplicitata individuazione degli obiettivi e delle dirette finalità del progetto nonché degli effetti e delle ricadute positive dirette e indirette potenzialmente attese, ad esito della realizzazione del progetto stesso, su uno o più ambiti fra quelli elencati dall'articolo 85, comma 1 bis della l.r. 68/2011 o tra quelli tra di essi individuati dalla Giunta con propria deliberazione nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), tramite l'utilizzo di stime e indicatori adeguati alla rilevazione degli effetti e delle ricadute medesime;

f) eventuali altri di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c).

Art. 8

Valutazione dei progetti

1. Il Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione del Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2019, n. 34 (Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011), esamina i progetti sotto il profilo dell'ammissibilità e procede alla valutazione degli stessi.

2. Ad esito della valutazione, con proprio decreto, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale approva le graduatorie e assegna le risorse, ai sensi dell'articolo 5 agli enti utilmente collocati nelle graduatorie stesse. L'avvio dei progetti decorre dalla data di adozione del decreto.

Art. 9

Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati

1. Gli enti beneficiari o i capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, forniscono alla competente struttura della Giunta regionale, al termine di ogni anno

di durata del progetto, i dati di monitoraggio relativi all'andamento temporale, procedurale e finanziario dei progetti finanziati, fermo restando la rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 2 lettera b).

2. I dati di cui al comma 1 sono inviati al settore regionale competente entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 con le modalità previste per la trasmissione dei progetti dall'articolo 4 comma 2 lettera a).

3. È ammesso un differimento motivato, non superiore a quindici giorni, nell'invio dei dati di monitoraggio.

4. Al fine di verificare la coerenza della realizzazione del progetto con la domanda ammessa a finanziamento, il settore regionale competente può richiedere agli enti beneficiari documenti integrativi dei dati di monitoraggio di cui al comma 1.

5. Nell'arco dei tre anni successivi alla conclusione dei progetti la competente struttura della Giunta regionale può richiedere ai singoli enti beneficiari, o capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, informazioni e dati, ulteriori a quelli utilizzati per il monitoraggio di cui ai commi 1 e 4, allo scopo di effettuare una verifica ex-post dei risultati raggiunti a fini conoscitivi, ai fini di quanto previsto dall'articolo 86, comma 3 della l.r. 68/2011.

Art. 10

Revoca e recupero delle risorse

1. Considerate le fattispecie di cui all'articolo 87, comma 9 bis, della l.r. 68/2011, il procedimento è avviato mediante comunicazione da parte del settore competente della Giunta regionale all'ente beneficiario o capofila in caso di presentazione in forma aggregata, nella quale viene contestata una delle tipologie di revoca e assegnato il termine dei trenta giorni successivi entro il quale l'ente risponde alla contestazione stessa con le stesse modalità previste per la trasmissione dei progetti dall'articolo 4 comma 2 lettera a).

2. In caso di mancata risposta o qualora non ricorrano nella risposta di cui al comma 1 elementi o documentazione tali da giustificare l'archiviazione del procedimento il Dirigente del settore competente dispone con proprio atto la revoca del finanziamento.

3. La deroga ai sensi dell'articolo 87, comma 9 bis lettera a) della l.r. 68/2011 è concessa dalla Giunta regionale con proprio atto, su richiesta motivata dell'ente beneficiario o capofila presentata con le modalità previste dall'articolo 4 comma 2 lettera a), al presentarsi di condizioni, situazioni o elementi non prevedibili

e sopravvenuti tali da impedire o sospendere la disponibilità o utilizzabilità in funzione del progetto di terreni, infrastrutture, edifici, opere, impianti, manufatti o beni immateriali necessari alla compiuta realizzazione dello stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo eventi naturali avversi, rinvenimento di materiali tossici o esplosivi o comunque dannosi per l'incolumità e la salute.

4. La durata della deroga è determinata in ragione della specifica situazione. La deroga può essere concessa anche nel corso di una eventuale proroga accordata ai sensi dell'articolo 6.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. I progetti ammessi a finanziamento antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento si concludono ai sensi delle disposizioni previgenti.

Art. 12

Abrogazione

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2013, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali" sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna) è abrogato.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 gennaio 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2020, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Contenuti delle indagini

Art. 3 - Ambito di applicazione delle indagini relative agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica

Art. 4 - Finalità delle indagini in relazione agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica

Art. 5 - Criteri per l'individuazione delle classi di pericolosità o di rischio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico

Art. 6 - Elaborati da trasmettere per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti

Art. 7 - Trasmissione e deposito delle indagini. Verifica della completezza della documentazione

Art. 8 - Modalità di controllo delle indagini

Art. 9 - Modalità di controllo delle indagini di varianti approvate mediante conferenza di servizi

Art. 10 - Controllo obbligatorio delle indagini

Art. 11 - Controllo a campione delle indagini

Art. 12 - Esito del controllo

Art. 13 - Adozione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti

Art. 14 - Approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti

Art. 15 - Procedimento per la proposta di aggiornamento di quadri conoscitivi della pianificazione di bacino nell'ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

Art. 16 - Trasmissione delle istanze e relativa modulistica

Art. 17 - Norma transitoria concernente le indagini già trasmesse o depositate

Art. 18 - Disposizioni transitorie per la trasmissione delle indagini alla struttura regionale competente

Art. 19 - Abrogazioni

Art. 20 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi 3 e 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il Decreto legislativo 23/02/2010 n 49 (Attuazione delle Direttiva 2007/60/Ce relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

Visto il Decreto legislativo 152/2006 (Norme in

materia ambientale) ed in particolare l'articolo 65 che prevede che le Autorità di Bacino approvino il piano di bacino distrettuale il quale individua e quantifica le situazioni in atto e potenziali del sistema fisico nonché le relative cause;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'articolo 104;

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014;

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;

Visti gli indirizzi e i criteri generali per la microzonazione sismica approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile e dalla conferenza unificata delle regioni e delle province autonome in data 13 novembre 2008, emanati ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59) e ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 15 novembre 2010, n. 3907 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, con la legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico) ed, in particolare, l'articolo 3 di detta ordinanza, che stabilisce che le regioni predispongano i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati e che gestiscano i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 56, comma 6 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio". Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale);

Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 11.7.2019;

Visto il parere della Direzione Affari giuridici e legislativi di cui all'articolo 17 del Regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 11 novembre 2019, n.1359, che ha approvato la proposta di regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio), al fine dell'acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura regionale di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 29;

Considerato quanto segue:

1. in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 104 della l.r. 65/20014 e dalla l.r. 41/2018, si intendono disciplinare le direttive per la predisposizione delle indagini finalizzate alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, all'individuazione delle aree esposte a rischio e delle condizioni di fattibilità degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;

2. è necessario specificare i contenuti delle indagini che quali parti integranti degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, sono costituite da analisi ed approfondimenti tecnici, nonché l'ambito di applicazione delle medesime indagini rispetto alla tipologia degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;

3. sono definiti criteri omogenei a scala regionale per l'individuazione delle aree a pericolosità sismica;

4. nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale sono definiti criteri omogenei a scala regionale per l'individuazione delle aree a pericolosità geologica;

5. vengono definite le modalità di svolgimento del controllo svolto dalle strutture regionali competenti sulle indagini sotto il profilo geologico, idraulico e sismico effettuate dai comuni singoli o associati, definendo gli elaborati tecnici da trasmettere al fine del controllo e le modalità di svolgimento del controllo medesimo;

6. in relazione all'esito del controllo sono definite le procedure di adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti;

7. è necessario prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore del presente regolamento decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione in modo tale da consentire un'adeguata informativa dei soggetti istituzionali interessati;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento ed in coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino, disciplina in sede di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica:

a) le direttive per la predisposizione delle indagini che verificano la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, le aree esposte a rischio e la fattibilità degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;

b) le procedure per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti;

c) le procedure per lo svolgimento del controllo delle indagini da parte della struttura regionale competente

d) i criteri per l'individuazione delle classi di pericolosità o di rischio, sotto il profilo geologico e sismico.

Art. 2 Contenuti delle indagini

1. Le indagini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) di seguito denominate "indagini" sono costituite da analisi ed approfondimenti tecnici, sono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e sono finalizzate:

a) alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico negli strumenti di pianificazione territoriale;

b) alla verifica della fattibilità degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione urbanistica in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;

c) ad evidenziare le aree esposte a rischio con riferimento agli aspetti geologico, idraulico e sismico.

2. Le indagini si effettuano nei casi di cui all'articolo 3 e i contenuti delle stesse sono differenziati in relazione alla tipologia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica secondo quanto stabilito all'articolo 4.

3. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono approvate le direttive tecniche finalizzate a specificare ulteriori contenuti e modalità di svolgimento delle indagini.

4. In particolare, le direttive tecniche specificano, in relazione ai singoli aspetti idraulici, geologici e sismici, i contenuti delle indagini ed evidenziano specifici studi ed analisi in relazione alle varie tipologie di rischio e alla connessa fattibilità degli interventi.

5. Al fine di valutare la compatibilità con le condizioni geologiche e sismiche degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi, le direttive tecniche specificano i criteri di valutazione della fattibilità.

6. I contenuti informativi delle indagini sono redatti secondo le specifiche tecniche e gli standard informativi di riferimento per la diffusione dell'informazione geografica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R, in attuazione dell'articolo 56 della l.r. 65/2014.

Art. 3

Ambito di applicazione delle indagini relative agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini da effettuare in sede di formazione:

- a) dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e relative varianti;
- b) dei piani operativi, dei piani operativi intercomunali e relative varianti;
- c) dei piani attuativi, comunque denominati, e relative varianti;
- d) degli atti di ricognizione degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125, comma 2 della l.r. 65/2014;
- e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti o ai regolamenti urbanistici.

2. Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini, nei casi di:

- a) varianti che riguardano la riproposizione di vincoli preordinati all'esproprio;
- b) varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici

comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici;

c) varianti di trascrizione di basi cartografiche aggiornate o varianti di rettifica di errori materiali;

d) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantità edificabili, comunque denominate, senza trasferimenti di superfici o volumi, nei casi in cui non siano intervenuti aumenti delle classi di pericolosità o di fattibilità.

3. Nei casi di cui al comma 2 nell'atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell'esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d'interesse.

Art. 4

Finalità delle indagini in relazione agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica

1. Nell'ambito di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 3, il comune definisce:

- a) i quadri conoscitivi dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e loro varianti sulla base delle indagini dirette a verificare la pericolosità del territorio;
- b) le condizioni che, sulla base delle indagini, assicurano la fattibilità degli interventi di trasformazione:
 - 1) dei i piani operativi, dei piani operativi intercomunali, dei piani attuativi e delle varianti a tali atti;
 - 2) delle varianti ai piani regolatori generali o ai regolamenti urbanistici;
 - 3) degli atti di ricognizione degli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 5

Criteri per l'individuazione delle classi di pericolosità o di rischio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico

1. Al fine di verificare la pericolosità del territorio e la fattibilità degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nel territorio sono individuate aree omogenee a pericolosità molto elevata, elevata, media e bassa con riferimento agli aspetti sismici.

2. Nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale, al fine di verificare la pericolosità del territorio e la fattibilità degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nel territorio sono individuate le aree omogenee a pericolosità molto elevata, elevata, media e bassa con riferimento agli aspetti geologici.

3. I criteri per l'individuazione delle aree a pericolosità geologica e sismica sono indicati nelle direttive tecniche di cui all'articolo 2, con particolare riferimento ai seguenti fenomeni:

a) per gli aspetti geologici: fenomeni franosi attivi, fenomeni franosi potenziali, fenomeni erosivi, morfodinamica fluviale, i processi di degrado di carattere antropico, cedimenti connessi alla presenza di terreni con caratteristiche scadenti;

b) per gli aspetti sismici: deformazioni legate a faglie attive e capaci, liquefazione dinamica, fenomeni franosi, zone stabili suscettibili di amplificazione sismica locale.

4. L'individuazione delle aree a pericolosità per alluvioni è effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 24 luglio 2018, n.41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014.).

5. Con riferimento alle aree del territorio regionale non individuate negli atti di pianificazione di bacino, nelle more dell'approvazione delle mappe di pericolosità da alluvioni delle aree in oggetto, le direttive tecniche possono indicare elementi per la loro classificazione.

Art. 6

Elaborati da trasmettere per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti

1. Alla struttura regionale competente sono trasmessi i seguenti elaborati:

a) la scheda per il deposito delle indagini;

b) le indagini;

c) gli elaborati degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 3 a cui si riferiscono le indagini;

d) la certificazione da parte dei tecnici abilitati dell'adeguatezza delle indagini rispetto alle direttive di cui al presente regolamento e alle relative delibere di attuazione;

e) l'attestazione da parte del progettista dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 3, della compatibilità degli strumenti medesimi con l'esito delle indagini effettuate.

Art. 7

Trasmissione e deposito delle indagini.
Verifica della completezza della documentazione

1. Con riferimento agli strumenti di cui all'articolo 3, comma 1, gli elaborati di cui all'articolo 6 sono trasmessi, prima dell'adozione dello strumento, alla struttura regionale competente, che effettua l'accertamento formale

della documentazione, verificando la completezza degli elaborati di cui al medesimo articolo 6.

2. Qualora dall'accertamento formale risulti la completezza della documentazione, la struttura regionale competente, entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione, attribuisce la data ed il numero di deposito, nonché effettua l'iscrizione in apposito registro e ne dà comunicazione al soggetto istituzionale competente.

3. Qualora dall'accertamento formale risulti che la documentazione è incompleta, entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione, la struttura regionale competente richiede al soggetto istituzionale competente, gli elaborati mancanti o da integrare.

4. Accertata la completezza formale della documentazione integrativa di cui al comma 3, la struttura regionale competente attribuisce la data ed il numero di deposito nonché effettua l'iscrizione in apposito registro e ne dà comunicazione al soggetto istituzionale competente entro tre giorni dalla data di acquisizione della documentazione.

Art. 8

Modalità di controllo delle indagini

1. La struttura regionale competente controlla che le indagini siano effettuate in conformità alle direttive di cui al presente regolamento e alle relative delibere di attuazione.

2. Il controllo di cui al comma 1, che costituisce valutazione tecnica della struttura regionale competente, è obbligatorio o a campione e si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11.

3. La struttura regionale competente trasmette l'esito del controllo al soggetto istituzionale competente, entro 60 giorni dalla data di deposito delle indagini soggette a controllo obbligatorio ai sensi dell'articolo 10, oppure entro 45 giorni dalla data del sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, per le indagini soggette a controllo a campione.

Art. 9

Modalità di controllo delle indagini di varianti approvate mediante conferenza di servizi

1. Gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8, con riferimento alle varianti approvate mediante conferenza di servizi, sono effettuati nell'ambito di tale conferenza mediante l'espressione di parere in sede di conferenza.

Art. 10

Controllo obbligatorio delle indagini

1. Sono soggette a controllo obbligatorio le indagini

che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica:

a) piani strutturali o piani strutturali intercomunali;
 b) piani operativi o piani operativi intercomunali;
 c) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali vigenti, ove riguardanti aree a pericolosità molto elevata dal punto di vista geologico o sismico oppure aree a pericolosità per alluvione frequenti o poco frequenti, secondo quanto disposto dall'articolo 5 nel caso in cui casi prevedano la realizzazione di:

1) infrastrutture lineari;
 2) nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 41/2018;
 3) opere pubbliche o di interesse pubblico;
 4) impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

5) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricompandersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;

d) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali, ove riguardanti aree a pericolosità elevata dal punto di vista geologico o sismico secondo le classi di cui all'articolo 5 nei casi in cui prevedano la realizzazione di:

1) opere pubbliche o di interesse pubblico;
 2) impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

3) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricompandersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;

e) i piani attuativi e loro varianti, ove riguardanti aree a pericolosità molto elevata dal punto di vista geologico o sismico, oppure a pericolosità per alluvione frequenti o poco frequenti secondo le classi di cui all'articolo 5 ove sia prevista la realizzazione di opere idrauliche di cui all'articolo 8 comma 1 lettera a) e b) della l.r. 41/2018, nei casi in cui prevedano la realizzazione di:

1) infrastrutture lineari;
 2) nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 41/2018,
 3) opere pubbliche o di interesse pubblico;
 4) impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

5) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricompandersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;

f) i piani attuativi e loro varianti, ove riguardanti aree classificate a pericolosità elevata dal punto di vista geologico o sismico, secondo le classi di cui all'articolo 5, nei casi in cui prevedano la realizzazione di:

1) opere pubbliche o di interesse pubblico;
 2) impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del d.lgs. 152/2006;

3) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricompandersi nei piani comunali di protezione civile o individuate in altre disposizioni di protezione civile;

g) varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai piani operativi, ai piani operativi intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali, o a piani attuativi, che comportino una variazione da classi di pericolosità molto elevata o elevata dal punto di vista geologico e sismico, oppure da classi di pericolosità da alluvione elevata o media, a classi inferiori rispetto a quelle attribuite negli strumenti urbanistici già approvati.

Art. 11

Controllo a campione delle indagini

1. Le indagini depositate, non soggette a controllo obbligatorio, sono soggette a controllo a campione mediante il metodo del sorteggio.

2. Il sorteggio è effettuato ogni 30 giorni, nella misura di una ogni 10 o frazione di 10 indagini, tra quelle non soggette a controllo obbligatorio, depositate nei 30 giorni antecedenti alla data del sorteggio.

3. La struttura regionale competente trasmette ai comuni che hanno depositato le indagini di cui ai commi 1 e 2, l'esito del sorteggio entro 7 giorni dalla data di effettuazione, comunicando contestualmente la conclusione del procedimento delle indagini depositate non estratte e l'avvio del procedimento di controllo per quelle estratte.

Art. 12

Esito del controllo

1. Qualora dal controllo risulti che le indagini siano state effettuate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, la struttura regionale competente, entro i termini di cui all'articolo 8 comma 3, dà comunicazione dell'esito positivo del controllo al soggetto istituzionale competente.

2. Qualora dal controllo risulti che le indagini non siano conformi in tutto o in parte alle direttive contenute nel presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente invia al soggetto istituzionale interessato richiesta di modifiche o integrazioni alla documentazione depositata.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa di cui al comma 2, la struttura regionale competente effettua il controllo di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, risultino conformi alle direttive

di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione dell'esito positivo del controllo al soggetto istituzionale interessato.

5. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, non risultino conformi alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione motivata dell'esito negativo del controllo al soggetto istituzionale interessato.

6. Qualora le indagini, integrate oppure modificate ai sensi del comma 2, risultino parzialmente non conformi per parti di territorio alle direttive di cui al presente regolamento o alle relative delibere di attuazione, la struttura regionale competente, entro i termini di cui al comma 3, dà comunicazione motivata al soggetto istituzionale interessato, che può inviare documentazione integrativa o controdeduzioni per la parziale non conformità alle direttive.

Art. 13

Adozione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti

1. Il soggetto istituzionale competente adotta gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti di cui all'articolo 3 comma 1, solo a seguito della comunicazione della data e del numero di deposito ai sensi dell'articolo 7.

Art. 14

Approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti

1. Il soggetto istituzionale competente approva gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti di cui all'articolo 3 che sono stati oggetto del controllo ai sensi degli articoli 10 e 11 solo:

- a) a seguito della comunicazione dell'esito positivo del controllo di cui all'articolo 12, commi 1 e 4;
- b) a seguito della comunicazione dell'esito parzialmente positivo del controllo di cui all'articolo 12 comma 6, adeguandosi allo stesso ed escludendo le previsioni per le quali le indagini sono risultate non conformi.

2. Il soggetto istituzionale competente può approvare gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti le cui indagini non sono oggetto del campione estratto ai sensi dell'articolo 11, solo a seguito della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3.

3. Ai fini dell'approvazione degli strumenti della piani-

ficazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti di cui all'articolo 3 comma 1, il soggetto istituzionale competente qualora modifichi le classi di pericolosità o le condizioni di fattibilità o nuove attribuzioni di fattibilità a seguito di osservazioni pervenute, procede a modificare gli elaborati già depositati, trasmettendo gli stessi alla struttura regionale competente.

4. Nel caso di cui al comma 3, la struttura regionale competente effettua un nuovo controllo e ne comunica l'esito al soggetto istituzionale competente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Il soggetto istituzionale competente approva gli atti adeguandosi all'esito del controllo.

Art. 15

Procedimento per la proposta di aggiornamento di quadri conoscitivi della pianificazione di bacino nell'ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

1. Il soggetto istituzionale competente nell'ambito della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'articolo 3 comma 1, propone l'aggiornamento dei quadri conoscitivi della pianificazione di bacino mediante propri studi ed analisi effettuati ai sensi del presente regolamento.

2. Il soggetto istituzionale competente al fine del deposito delle indagini, raccorda i propri studi ed analisi con il quadro conoscitivo della pianificazione di bacino, coordinandosi con l'Autorità di bacino, la Regione e, qualora necessario, con i comuni limitrofi, anche mediante la convocazione di specifiche conferenze di servizi istruttorie.

3. Per gli aspetti idraulici, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 41/2018, la struttura regionale competente valuta la proposta di modifica dei quadri conoscitivi relativi alla pianificazione di bacino e la trasmette all'Autorità di bacino distrettuale competente per gli atti di competenza di tale Autorità.

Art. 16

Trasmissione delle istanze e relativa modulistica

1. La documentazione e gli elaborati relativi alle indagini redatti secondo le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 65/2014, nonché le comunicazioni, le richieste e ogni altro atto o documento a cui il presente regolamento fa riferimento, sono trasmessi attraverso il sistema informativo regionale di cui al medesimo articolo 56 della l.r. 65/2014.

2. Gli elaborati di cui all'articolo 6 sono predisposti

sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore della struttura regionale competente ai controlli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e delle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 17

Norma transitoria concernente
le indagini già trasmesse o depositate

1. Le indagini che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già state trasmesse o depositate presso le strutture regionali competenti sono soggette alla disciplina vigente alla data della loro trasmissione o del loro deposito.

Art. 18

Disposizioni transitorie per la trasmissione delle
indagini alla struttura regionale competente

1. Nelle more della predisposizione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 56 della l.r. 65/2014, gli elaborati di cui all'articolo 6 sono trasmessi mediante interoperabilità di protocollo informatico o, in assenza di questa modalità, attraverso posta elettronica certificata.

Art. 19

Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011 n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge

regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio - in materia di indagini geologiche) è abrogato.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 30 gennaio 2020

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE

- Sentenze

SENTENZA 6 novembre 2019, n. 267

Ricorso promosso dal Consiglio dei Ministri vs Regione Toscana - L.R. 19/2018 - disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Soc. Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla L.R. 28/2008.

SEGUE ALLEGATO

ORDINANZA N.
ANNO 2019


257

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Aldo	CAROSI	Presidente
- Marta	CARTABIA	Giudice
- Mario Rosario	MORELLI	”
- Giancarlo	CORAGGIO	”
- Giuliano	AMATO	”
- Silvana	SCIARRA	”
- Daria	de PRETIS	”
- Nicolò	ZANON	”
- Franco	MODUGNO	”
- Augusto Antonio	BARBERA	”
- Giulio	PROSPERETTI	”
- Giovanni	AMOROSO	”
- Francesco	VIGANÒ	”
- Luca	ANTONINI	”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Toscana 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 17 luglio 2018, depositato in cancelleria il 24 luglio 2018, iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Luca Antonini.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 17 luglio 2018 e depositato il 24 luglio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 32, 81, 117, commi secondo, lettera *m*), e terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Toscana 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008);

che la legge regionale impugnata apporta modifiche alla legge della Regione Toscana 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), prevedendo, tra l'altro, che, delle attività rientranti nell'oggetto sociale della società Sviluppo Toscana spa, alcune sono svolte a carattere continuativo e finanziate con un contributo il cui ammontare è definito con la legge regionale di bilancio, mentre altre sono svolte a carattere non continuativo e finanziate mediante la erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attività;

che, in particolare, l'impugnato art. 8 della legge reg. Toscana n. 19 del 2018 – sostituendo l'art. 7 (Norma finanziaria) della legge reg. Toscana n. 28 del 2008 – quantifica gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo della predetta società per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, indica le relative coperture assicurate dal bilancio di previsione 2018-2020 e, a tale fine, apporta allo stesso bilancio di previsione una serie di variazioni di uguale importo, nell'ordine di approvazione espressamente indicato;

che le censure sono specificamente rivolte alle variazioni apportate per gli anni 2019 e 2020, le quali hanno diminuito lo stanziamento nella missione 13 «Tutela della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti», rispettivamente di euro 1.296.000,00 per il 2019 e di euro 1.275.000,00 per il 2020, e incrementato degli stessi importi la missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», disponendo poi le ulteriori variazioni, in diminuzione dalla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti» e in aumento alla missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 05 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività», titolo 1 «Spese correnti»;

che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato in tal modo disposto un trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ad altra destinazione, non riconducibile alla tutela della salute;

che, pertanto, l'art. 8 citato violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., il quale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale», l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia della «tutela della salute» e con l'ulteriore violazione dell'art. 32 Cost., l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del «coordinamento della finanza pubblica» e con l'ulteriore violazione degli artt. 81 e 119, secondo comma, Cost. nonché, infine, l'art. 3 Cost.;

che, con atto depositato il 9 agosto 2018, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che sia dichiarata la inammissibilità o la infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale;

che, nel corso del giudizio, l'art. 8 della legge reg. Toscana n. 19 del 2018 è stato abrogato dall'art. 4 della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021), e che, con memoria depositata il 3 settembre 2019, la Regione resistente ha affermato che la disposizione impugnata, nella parte oggetto di censura, non ha avuto applicazione;

che, sul presupposto dell'intervenuta abrogazione e della dichiarazione circa la mancata applicazione, e in conformità alla delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 settembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 23 settembre 2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che il Presidente della Giunta regionale della Toscana, con atto depositato il 23 ottobre 2019, ha accettato la rinuncia su conforme delibera della Giunta regionale assunta nella seduta del 7 ottobre 2019.

Considerato che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (*ex plurimis*, ordinanze n. 211, n. 190, n. 183 e n. 136 del 2019).

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.


Presidente



Redattore



Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 12 DIC. 2019


Il Direttore della Cancelleria
(Dott. Roberto Milana)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 12 DIC. 2019

Il Cancelliere



CONSIGLIO REGIONALE**- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 14 gennaio 2020, n. 895

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 gennaio 2020, collegato all'informativa preliminare della Giunta regionale n. 20 ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto (Piano faunistico venatorio regionale. L.r. 12 gennaio 1994, n. 3, articolo 6).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita l'informativa preliminare della Giunta regionale n. 20, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale (Piano Faunistico Venatorio Regionale. L.r. 12 gennaio 1994, n. 3, articolo 6), svolta durante la seduta del Consiglio regionale del 14 gennaio u.s.;

Ricordato che ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), è vietato raccogliere in natura e detenere esemplari di fauna selvatica "omeoterma", ma in caso di rinvenimento di fauna selvatica in difficoltà, la l.r. 3/1994 stabilisce che di ciò deve essere data immediata segnalazione agli organi competenti e che gli esemplari siano consegnati entro 24 ore ai centri di recupero della fauna selvatica;

Ricordato che, per quanto riguarda il ritrovamento di pulcini, giovani uccelli e cuccioli in difficoltà appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della l.r. 3/94, i cittadini sono tenuti a rivolgersi alle amministrazioni comunali le quali possono avvalersi dei soggetti già incaricati dalla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2018, n. 148 (Approvazione dell'attuazione degli interventi in materia faunistico venatoria. LR 3/94 Gestione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà);

Ricordato che le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Toscana sono destinate, in via prioritaria, al soccorso e alle cure dei soggetti appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona di maggiore interesse conservazionistico, quali specie particolarmente protette, in via di estinzione, non cacciabili o, comunque, di specie non sottoposte a controllo ai sensi dell'articolo 19 della l. 157/1992;

Ricordato che in Toscana è presente un centro di recupero della fauna selvatica convenzionato con la Regione Toscana in quasi tutte le dieci province;

Considerato che le risorse a disposizione sono

inadeguate rispetto al servizio necessario e che i centri di recupero della fauna selvatica operano spesso in condizioni di emergenza;

**IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE**

ad incrementare le risorse per la gestione dei centri di recupero della fauna selvatica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Marco Stella

SEZIONE III**COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
27 gennaio 2020, n. 5

O.C.D.P.C. n. 611 del 17.10.2019 - affidamento di uno "Studio di approfondimento del quadro conoscitivo propedeutico all'individuazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 3, comma 1, della OCDPC 611/2019 - Codice Identificativo di Gara (CIG): 81252765DE - Codice Unico di Progetto (CUP): J47C19000140001.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Arezzo e Siena;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25/10/2019 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Arezzo e di Siena";

Vista, ai sensi dell'articolo 1 della OCDPC n. 611/2019, l'ordinanza Commissariale n.113 del 13/12/2019 che ha individuato le strutture a supporto alla attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;

Visto l'articolo 1, comma 3, della OCDPC n. 611/2019 che prevede la predisposizione, da parte del Commissario delegato, di un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo Dipartimento della Protezione civile;

Considerato che si rende necessario nell'ambito di un primo stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, conferire un affidamento per la redazione di uno studio di approfondimento del quadro conoscitivo propedeutico all'individuazione degli interventi più urgenti.

Visto l'art.8, comma 5, della OCDPC n. 611/2019 che autorizza ad effettuare, nell'ambito di un primo stralcio di interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 25, comma 2, del Dlgs 1/2018, uno studio di approfondimento del quadro conoscitivo, propedeutico all'individuazione degli interventi più urgenti di cui all'articolo 3, comma 1, dell'Ordinanza stessa;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

- la L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e ss. mm. ed ii., per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale numero 648 dell'11/06/2018, in relazione alle modalità per l'effettuazione delle procedure, per l'applicazione del principio di rotazione e per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 31 comma 8 e dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;

Ritenuto opportuno ricorrere alla procedura prevista ai sensi del D.Lgs. 50/2016 mediante START per far fronte all'acquisizione del servizio "Studio di approfondimento del quadro conoscitivo propedeutico all'individuazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 3, comma 1, della OCDPC 611/2019 - Codice Identificativo di Gara (CIG): 81252765DE - Codice Unico di Progetto (CUP):J47C19000140001";

Considerato che il Dirigente Responsabile del Contratto, Ing. Bernardo Mazzanti, per l'affidamento del servizio sopra indicato, ha invitato a presentare offerta con lettera d'invito prot. 0466380 del 16/12/2019, tramite la piattaforma START, il seguente operatore economico: Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile, Piazza San Marco 4 - FIRENZE, CF:01279680480;

Ritenuto quindi di approvare la sopra citata lettera d'invito, contenente le condizioni prestazionali del servizio, prot.0466380/D.060.030.035 del 16/12/2019, Allegato A alla presente Ordinanza;

Accertato che la documentazione presentata sulla piattaforma START, nei termini indicati nella lettera di invito, dall'Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile, Piazza San Marco 4 - FIRENZE, è compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale, in dettaglio:

- offerta economica;
- dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile;
- modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Documento Unico di Gara (DGUE);
- Ulteriori dichiarazioni non presenti nel DGUE;

Valutato che l'offerta presentata, allegata alla presente Ordinanza alla lettera B, risponde alle esigenze dell'Amministrazione e risulta congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;

Dato atto che sono stati espletati i controlli secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 648/2018 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto aggiudicatario, e che hanno avuto esito positivo, ad eccezione delle verifiche richieste al Casellario Giudiziale di cui non è ancora pervenuta risposta dalla Procura della Repubblica di Firenze;

Considerato che è necessario affidare con urgenza il servizio e che pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OCDPC 611/2019, è necessario, in deroga all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, procedere all'aggiudicazione condizionata all'esito positivo dei controlli;

Ritenuto pertanto di aggiudicare, condizionatamente all'esito positivo dei controlli, lo "Studio di approfondimento del quadro conoscitivo propedeutico all'individuazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 3, comma 1, della OCDPC 611/2019", Codice Identificativo di Gara (CIG): 81252765DE e Codice Unico di Progetto

(CUP): J47C19000140001, all'Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile, Piazza San Marco 4 - FIRENZE, per l'importo complessivo di euro 39.800,00, oltre IVA (22%), per complessivi euro 48.556,00, alle condizioni previste dal documento di cui all'allegato "A";

Ritenuto pertanto di assumere a favore dell'Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile, Piazza San Marco 4 - FIRENZE, CF:01279680480, (cod. contSpec 3153), un impegno per la somma complessiva di euro 48.556,00, a valere sulle risorse appositamente previste sulla contabilità speciale n.6168, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della OCDPC 611/2019;

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui l'amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d'invito;

Dato atto che tale contratto sarà condizionato risolutivamente, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, all'esito del controllo relativo ai certificati del Casellario giudiziale e che in caso di risoluzione sarà fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite;

Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT -SA;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la lettera d'invito di richiesta di offerta economica, Allegato A al presente atto, inviata tramite la piattaforma START prot. 0466380 del 16/12/2019, al seguente operatore economico: Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile, Piazza San Marco 4 - FIRENZE, CF: 01279680480, per l'affidamento dello "Studio di approfondimento del quadro conoscitivo propedeutico all'individuazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 3, comma 1, della OCDPC 611/2019", Codice Identificativo di Gara (CIG): 81252765DE e Codice Unico di Progetto (CUP): J47C1900014000;

2. di approvare l'offerta economica presentata dall'Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile, Piazza San Marco 4 - FIRENZE, Allegato B al

presente atto, pari al prezzo offerto di euro 39.800,00, oltre IVA (22%) per complessivi euro 48.556,00;

3. di aggiudicare, condizionatamente all'esito dei controlli, lo "Studio di approfondimento del quadro conoscitivo propedeutico all'individuazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 3, comma 1, della OCDPC 611/2019", Codice Identificativo di Gara (CIG): 81252765DE e Codice Unico di Progetto (CUP): J47C1900014000, all'Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile, Piazza San Marco 4 - FIRENZE, per l'importo di euro 39.800,00 oltre l'IVA 22%, per complessivi euro 48.556,00;

4. di dare mandato alla Settore Protezione Civile Regionale a procedere alla stipula del contratto con clausola risolutiva, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, all'esito del controllo relativo ai certificati del Casellario giudiziale e che in caso di risoluzione sarà fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite;

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui l'amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di richiesta offerta;

6. di dare atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT -SA;

7. di impegnare la somma complessiva di euro 48.556,00, comprensivi dell'IVA 22%, per la redazione dello "Studio di approfondimento del quadro conoscitivo propedeutico all'individuazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 3, comma 1, della OCDPC 611/2019", Codice Identificativo di Gara (CIG): 81252765DE e Codice Unico di Progetto (CUP): J47C1900014000, a favore dell'Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile, Piazza San Marco 4 - FIRENZE (codice contspec 3153), a valere sulle risorse appositamente previste sulla contabilità speciale n. 6168, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della OCDPC 611/2019;

8. che alla liquidazione delle somme spettanti all'Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile, Piazza San Marco 4 - FIRENZE si procederà con le modalità di cui al paragrafo 7, art. 8, della lettera di invito;

9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito

www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi straordinaria e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Commissario Delegato ex OCDPC n. 611/2019

Settore Protezione Civile Regionale

PROT. N.0466380

del 16/12/2019

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art.2 della OCDPC n.611/2019, dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, e della Delibera di Giunta Regionale n. 648 dell'11.06.2018 relativo alla fornitura di "Studio di approfondimento del quadro conoscitivo propedeutico all'individuazione degli interventi piu' urgenti di cui all'art. 3, comma 1, della OCDPC 611/2019".
Codice Identificativo di Gara (CIG): **81252765DE**
Codice Unico di Progetto (CUP): **J47C19000140001**

Spett.le
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Centro per la Protezione Civile
Piazza S.Marco 4
FIRENZE

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto

previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

La Stazione appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". La Stazione Appaltante non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell'operatore economico vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 31/12/2019, la seguente documentazione:

- 2.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
- 2.1.BIS – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
- 2.1.TER – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO
- 2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
- 2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

2.1. L' OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L' "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

L'operatore economico, al fine di poter presentare il modello "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", dovrà compilare i form on line dei passi 1, 2 e 3 del sistema telematico, con le modalità sotto indicate, anche in relazione alle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che, in ogni caso, deve rendere compilando il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 per acquisire le "Informazioni sull'operatore economico" (Parte II) e le dichiarazioni relative ai "Motivi di esclusione (art. 80 del Codice)" (Parte III).

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line:
 - "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - "Offerta e documentazione" (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento "*offerta economica*" generato dal sistema e relativo alla "offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione";
- Firmare digitalmente il documento "*offerta economica*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "*offerta economica*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l'insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva", idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nell'apposito spazio presente sul form on line relativo a "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

In nessun caso saranno accettate richieste di subappalto espresse con formule generiche e che non consentano l'esatta ed inequivocabile individuazione delle attività oggetto di subappalto. Tali ipotesi saranno equiparate alla mancata richiesta di subappalto e, pertanto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto stesso.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all'importo a base di gara di Euro 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00), oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line "offerta e documentazione" (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.1.BIS – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente **dal legale rappresentante o procuratore.**

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

(se richiesti dall'Amministrazione)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

2.1.TER – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazioni integrative dell'operatore economico", in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione Appaltante.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente

appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra la Stazione Appaltante regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

4. - CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n. 30/R/2008 e della Delibera di G.R. n. 648 dell'11.06.2018, la Stazione Appaltante, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dichiarati dall'Operatore economico nella "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), nelle "Dichiarazioni integrative dell'Operatore economico" e secondo le modalità di dettaglio previste dalla Delibera di G.R. n. 648/2018.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

L'offerta economica presentata a sistema dall'affidatario, accettata dalla Stazione Appaltante a seguito dell'adozione del provvedimento di affidamento, è soggetta all'**imposta di bollo** ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro **16,00 (Sedici/00)**.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: **Commissario Delegato ex OCDPC n.611/2019** presso Regione Toscana, Piazza Duomo, 10 – Firenze, C.F. 94079030485);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM) inserire il codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate e riscossione territorialmente competente);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Offerta Economica per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativa alla fornitura di Studio di approfondimento del quadro conoscitivo propedeutico all'individuazione degli interventi piu' urgenti di cui all'art. 3, comma 1, della OCDPC 611/2019 <oppure CIG 81252765DE">).

L'affidatario comproverà il pagamento dell'imposta di bollo, mediante l'invio della copia informatica dell'F23, in modalità telematica, attraverso un'apposita comunicazione utilizzando il sistema telematico "START", accedendo al sito <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/> con il proprio identificativo.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

5. - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Commissario Delegato ex OCDPC n.611/2019, avvalendosi della Direzione Difesa del Suolo, Settore Protezione Civile Regionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a Commissario Delegato ex OCDPC n.611/2019, avvalendosi della Direzione Difesa del Suolo, Settore Protezione Civile Regionale, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è Commissario Delegato ex OCDPC n.611/2019, avvalendosi della Direzione Difesa del Suolo, Settore Protezione Civile Regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

PARAGRAFO 7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Premessa

Per l'effettuazione del primo stralcio di interventi nelle aree delle province di Arezzo e Siena colpite dagli eventi meteorologici eccezionali nei giorni 27 e 28 luglio 2019, di cui all' OCDPC n.611/2019, è necessario predisporre uno studio di approfondimento del quadro conoscitivo necessario all'individuazione degli interventi più urgenti.

Art. 01 - Caratteristiche delle prestazione

1. *Oggetto della presente fornitura è l'attività di analisi e studio idrologico-idraulico finalizzata alla composizione del piano di interventi di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, relativamente alle conseguenze degli eventi meteorologici estremi occorsi il 27-28 luglio 2019 nelle province di Arezzo e Siena.*

In particolare:

- a) valutazione speditiva degli interventi di messa in sicurezza idraulica con indicazione di relativa priorità.*
- b) Caratterizzazione dell'evento e modellazione idrologica con ricostruzione dell'evento e predisposizione degli idrogrammi di input da utilizzare nella seguente modellazione idraulica funzionale alla progettazione degli interventi. Indicazioni sulle modalità con cui i vari soggetti attuatori dovranno procedere alla modellazione idraulica dei vari corsi d'acqua in funzione degli interventi da progettare di cui alla precedente Fase [a], curando l'interconnessione tra gli stessi.*
- c) valutazione ed omogeneizzazione degli studi idraulici effettuati dai vari soggetti attuatori e utilizzati per la progettazione degli interventi, verifica della corrispondenza dei requisiti, supervisione dei risultati.*

Art. 02 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Le attività di cui al precedente articolo 1 si articoleranno nel seguente modo.

- **Fase [a]:** L'esecutore dovrà fornire un elenco di interventi, sintesi delle caratteristiche e scala di priorità per le attività di cui all'art.1, lettera a). Scadenza della fase, 15 giorni dall'avvio dell'esecuzione.
- **Fase [b]:** L'esecutore dovrà fornire una relazione su analisi idrologica, modello idrologico nelle sue varie componenti, output in termini di idrogrammi di evento e di progetto per le attività di cui all'art.1, lettera b). Scadenza della fase, 90 giorni dall'avvio dell'esecuzione.
- **Fase [c]:** L'esecutore dovrà fornire una relazione dettagliata delle attività di cui all'art.1, lettera c). Scadenza della fase: termine dello stato di emergenza.

2. La documentazione prevista alle fasi precedenti dovrà essere consegnata, sia in formato cartaceo che in formato digitale, presso la sede del Commissario Delegato EX OCPDC n.611/2019 c/o Settore Protezione Civile Regionale, Via Val di Pesa, n.3 – Firenze.

3. Rimangono a carico del fornitore le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili.

Art. 03 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere terminata entro il termine della dichiarazione dello stato di emergenza.

L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione *dalla stipula del contratto* che avviene secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto.

Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

2. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della Stazione Appaltante si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 04 – Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 05 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 06 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in 39.900,00 Euro (trentanovemilannovecento/00).

2. per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La relativa spesa è a carico della contabilità speciale 6168, relativa agli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27 e 28 luglio 2019 che hanno interessato le province di Arezzo e Siena, istituita con OCDPC 611/2019.

Art. 07 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite InterPro (Interoperabilità di Protocollo) o tramite posta elettronica certificata (la casella di posta elettronica certificata di della Stazione appaltante è: regionetoscana@postacert.toscana.it), ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art.08.

2. L'affidatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite *InterPro* o tramite *posta elettronica certificata* la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 08 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

2. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) Il 50% del corrispettivo dovrà essere fatturato al termine della fase [b] di cui all'art.2, punto 1;
- b) Il 50% del corrispettivo a saldo dovrà essere fatturato al termine della fase [c] di cui all'art.2, punto 1;

Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento (autorizzativo anche del pagamento), da parte della Stazione Appaltante, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) di cui al successivo art. 10, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 5.

La comunicazione dell'avvenuto accertamento quali/quantitativo e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 07, contestualmente all'accertamento quali/quantitativo ed al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 5 non potranno essere imputati alla Stazione Appaltante e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'affidatario è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'affidatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

4. Le fatture, elettroniche intestate a **Commissario Delegato Ex OCDPC n.611/2019 – CF 94079030485, contabilità speciale 6168, CUU PM5WKM – Settore Protezione Civile regionale**, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG: **81252765DE** e del codice CUP: **J47C19000140001**. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime

dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

5. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dall’avvenuto accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all’ultima fattura dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dalla Stazione Appaltante nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

In ogni caso in cui l’Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 2, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l’eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile dalla Stazione Appaltante e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

6. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori.

7. Si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’intervento sostitutivo della Stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori.

8. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la Stazione Appaltante, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

9. L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta della Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla Stazione appaltante eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG:**81252765DE** ed il seguente codice CUP **J47C19000140001**. L’operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell’affidatario.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 07, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione Appaltante, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'affidatario fino a che questo non si sia posato in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 09 – Controlli e verifica di conformità

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal direttore dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione e controllo del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione).

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 10 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, la verifica di conformità all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del *saldo* delle prestazioni eseguite.

Art. 11 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa della Stazione appaltante per il danno arrecato.

Art. 12 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: **81252765DE**. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica alla Stazione Appaltante dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 07.

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. L'affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Stazione appaltante del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'affidatario, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'affidatario non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. L'affidatario, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Stazione appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'affidatario restandone sollevata la Stazione appaltante.

5. L'affidatario esonera la Stazione appaltante da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Stazione appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'affidatario è tenuto a manlevare la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

L'affidatario assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Stazione appaltante di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

6. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la Stazione appaltante, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 14 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'affidatario, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. L'affidatario ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare alla Stazione Appaltante comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 15 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità nei seguenti termini:

a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all'art.2 è applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, fino al 30 giorno di ritardo.

b) se il ritardo persiste oltre il 30 esimo giorno la Stazione Appaltante, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

c) se l'affidatario effettua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nell'art. 1, la stazione appaltante intima all'aggiudicatario di adempiere entro 5 giorni ed applica una penale di € 400,00

2. La Stazione Appaltante, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'affidatario, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'affidatario di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui l'affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, la Stazione Appaltante provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

4. Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'affidatario non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. La Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- articolo 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 08;
- in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione appaltante.
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario, compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)

6. In caso di risoluzione, la Stazione appaltante procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

7. Al di fuori dei casi sopra specificati la stazione appaltante, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'affidatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 espressamente previsto nel presente documento, la Stazione appaltante applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 - Recesso

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione all'affidatario con un preavviso di almeno 20 giorni

E' fatto divieto all'affidatario di recedere dal contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Stazione appaltante sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Bernardo Mazzanti - bernardo.mazzanti@regione.toscana.it - tel. 0554384732, mentre competente amministrativo è Roberto Gondolini, roberto.gondolini@regione.toscana.it - tel. 0554385400.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Bernardo Mazzanti

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

31 gennaio 2020, n. 6

O.C.D.P.C. n. 627 del 16.01.2020 - individuazione delle strutture di supporto al Commissario.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vecchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 627 del 16 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.01.2020 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vecchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze”;

Visto l’articolo 1 della citata ordinanza che dispone:

- al comma 1 la nomina del Presidente della regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare dell’emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati;

- al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Considerata la necessità di garantire un costante ed efficace raccordo tra la comunità locale interessata dall’evento e la struttura Commissariale, sia a livello tecnico che istituzionale;

Ritenuto, pertanto, di istituire l’Ufficio per la Gestione dell’Emergenza articolato secondo i seguenti tre livelli:

- Struttura di Coordinamento Istituzionale
 - Ufficio del Commissario
 - Ufficio Locale del Commissario
- e avente la seguente composizione e finalità:

- Struttura di Coordinamento Istituzionale, avente funzione di indirizzo e controllo nonché di raccordo con le realtà locali composta da:

- Commissario delegato che lo presiede e lo convoca;
- Sindaco della Città Metropolitana di Firenze o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Barberino di Mugello o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero o suo delegato;

- Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile, in qualità di Coordinatore dell’Ufficio del Commissario, che, in assenza del Commissario delegato, assume le funzioni dello Stesso nella Struttura di Coordinamento Istituzionale;

- Ufficio del Commissario, avente funzione di supporto a tutte le attività del Commissario delegato, coordinato dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana e composto da:

- Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione; § Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile:

Settore Protezione Civile

- Direzione Programmazione e Bilancio:

Settore Contabilità

- Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi

Settore Contratti;

- Direzione Attività Produttive:

Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

- Direzione Ambiente ed Energia:

Settore Sismica

- Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

- Direzione Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali:

Settore Attività Legislativa e Giuridica

- Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Forestazione.

Usi civici. Agroambiente

- Ufficio Locale del Commissario, avente funzione di supporto operativo alla comunità locale e di raccordo con l’Ufficio del Commissario, composto da:

- Un componente individuato dal Coordinatore dell’Ufficio del Commissario, nell’ambito del personale di ruolo della Regione Toscana, con funzioni di coordinamento;

- Un componente individuato dalla Città Metropolitana di Firenze;

- Due componenti individuati dal Comune di Barberino di Mugello;

- Due componenti individuati dal Comune di Scarperia e San Piero;

la Città Metropolitana ed i Comuni comunicheranno al Coordinatore dell’Ufficio del Commissario i nominativi dei propri componenti, i quali costituiranno gli in-

terlocutori di riferimento per ogni necessità inerente l'emergenza.

A supporto dell'Ufficio Locale del Commissario è istituita una segreteria tecnica, coordinata dal componente della Regione Toscana nell'ambito dell'Ufficio Locale del Commissario e composta da altri due membri da individuarsi da parte del Commissario delegato, con specifiche funzioni di assistenza alla popolazione nei vari adempimenti tecnico/amministrativi finalizzati al superamento dell'emergenza e all'attivazione delle prime misure previste dall'OCDPC 627/2020.

I Comuni garantiranno l'operatività dell'Ufficio Locale del Commissario e delle segreteria tecnica presso una loro sede locale;

Dato atto che, in merito al funzionamento dell'Ufficio del Commissario, le strutture regionali dovranno svolgere in particolare le seguenti attività:

1) Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione: cura dei rapporti con i mezzi di informazione. Diffusione delle informazioni sulle attività commissariali.

2) Settore Protezione civile regionale: predisposizione delle proposte di atti finalizzati a garantire il controllo e monitoraggio del perseguimento degli indirizzi ed obiettivi indicati dal Coordinatore dell'Ufficio del Commissario delegato. Predisposizione della proposta del piano degli interventi e degli atti generali del Commissario delegato, compresi gli atti necessari per garantire il funzionamento dell'Ufficio Locale del Commissario e della relativa segreteria tecnica, anche con riferimento alla individuazione dei due membri con funzioni tecnico/amministrative per consentire l'assistenza alla popolazione come sopra specificato; relazione con i soggetti attuatori e le altre strutture a supporto del Commissario circa l'esecuzione degli interventi previsti dalla OCDPC 627/2020 articolo 1, comma 3 e articoli 2 e 3, curandone, tra l'altro, il censimento, la liquidazione e rendicontazione; monitoraggio complessivo del piano sulla base dei dati trasmessi dai soggetti attuatori e dagli altri Settori; rapporti operativi con il Dipartimento di Protezione Civile, compresa la predisposizione della relazione trimestrale; definizione delle prime misure di sostegno previste dall'articolo 4 della citata ordinanza e delle ulteriori risorse per gli interventi; ricognizione dei fabbisogni per i beni pubblici e il patrimonio privato ove attivati con atto nazionale; raccordo con le strutture competenti in materia di ricognizione e archiviazione dei dati relativi ai beni pubblici, privati e attività produttive. Predisposizione atti di competenza.

3) Settore Contabilità: attivazione, gestione e controllo della contabilità speciale, compresi tutti gli adempimenti e i rapporti con la Ragioneria dello Stato, liquidazioni, ricezione delle rendicontazioni dagli altri soggetti attuatori e Settori, trasmettendole, previo controllo, alla Ragioneria dello Stato; collaborazione e supporto in ma-

teria contabile, adempimenti nei confronti delle amministrazioni statali di natura fiscale, collaborazione alla redazione del piano degli interventi, alle sue modifiche e alla sua attuazione per gli aspetti di competenza, collaborazione alla redazione degli atti per i profili di propria competenza.

4) Settore Contratti: collaborazione alla redazione del piano degli interventi, alle sue modifiche e alla sua attuazione per la definizione dei crono-programmi delle procedure di gara. Consulenza e supporto in materia contrattuale. Collaborazione alla redazione degli atti per i profili di propria competenza. Gestione attività contrattuale del Commissario in analogia a quanto effettuato per la Regione Toscana, compreso l'attività di Presidente di Gara e Ufficiale Rogante. Collaborazione in fase di esecuzione dei contratti.

5) Settore Politiche di Sostegno alle Imprese: rapporti con le strutture competenti per le prime misure di sostegno alle attività produttive come previste dalla OCDPC 627/2020 articolo 4; ricognizione dei fabbisogni per le attività produttive extra-agricole ove attivata con atto nazionale; raccolta dei relativi dati per la trasmissione al Settore Protezione Civile regionale ai fini del monitoraggio e rendicontazione, collaborazione alla redazione del piano degli interventi o sue modifiche per gli aspetti di competenza, rapporto con le misure di sostegno alle imprese attivate direttamente dalla Regione Toscana. Predisposizione atti di competenza.

6) Settore Pianificazione del Territorio, Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio: collaborazione al Commissario e ai soggetti attuatori nominati, in fase di attuazione del piano, al fine di indirizzare le attività di progettazione, autorizzazione ed esecuzione nell'ottica di velocizzare e semplificare l'attuazione del piano, garantendo massima priorità agli interventi in esso ricompresi. Supporto e collaborazione alla struttura commissariale nelle materie di competenza.

7) Settore Sismica: supporto tecnico alle attività del Commissario e dei soggetti attuatori dallo stesso individuati. Supporto alla definizione delle procedure e degli atti per le attività di ripristino del patrimonio edilizio e di censimento dei danni. Collaborazione e supporto per la relativa attività di ricognizione, istruttoria, monitoraggio e rendicontazione. Collaborazione alla redazione del piano degli interventi o sue modifiche per gli aspetti di competenza. Rapporto con le misure inerenti la prevenzione sismica attivate direttamente dalla Regione Toscana. Predisposizione atti di competenza.

8) Settore Attività Legislativa e Giuridica: Consulenza giuridica. Supporto giuridico alla redazione delle ordinanze per i profili di competenza.

9) Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente: rapporti con le strutture competenti per le prime misure di sostegno alle attività produttive come previste dalla OCDPC 627/2020 articolo 4; ricognizione dei fabbisogni per le attività produttive agricole ove attivata con atto

nazionale; raccolta dei relativi dati per la trasmissione al Settore Protezione Civile regionale ai fini del monitoraggio, collaborazione alla redazione del piano degli interventi o sue modifiche per gli aspetti di competenza, rapporto con le misure di sostegno alle imprese attivate direttamente dalla Regione Toscana. Predisposizione atti di competenza.

10) Tutte le direzioni coinvolte garantiscono la massima collaborazione delle proprie strutture che daranno la massima priorità per l'attività connessa alla gestione emergenziale.

11) Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile, in qualità di Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, costituisce il riferimento per il Commissario delegato, nonché per il coordinamento delle attività dei vari Settori e per i rapporti istituzionali con il Dipartimento di protezione civile;

Ritenuto necessario, al fine di garantire l'immediata operatività della Segreteria tecnica, dare mandato al Settore Protezione Civile di provvedere, con la massima celerità, ad attivare gli incarichi esterni per individuare i due membri di competenza del Commissario;

Preso atto che in base a quanto previsto dall'articolo 2 della citata OCDPC, è stata richiesta l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di istituire l'Ufficio per la Gestione dell'Emergenza articolato secondo i seguenti tre livelli:

- Struttura di Coordinamento Istituzionale;
- Ufficio del Commissario;
- Ufficio Locale del Commissario e la relativa segreteria tecnica,

aventi la composizione e le funzioni indicate in narrativa;

2. di avvalersi delle strutture regionali con la composizione e le funzioni indicate in narrativa, unitariamente denominate come Ufficio per la Gestione dell'Emergenza e di attribuire il coordinamento dell'Ufficio del Commissario al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana;

3. la presente ordinanza viene comunicata al Dipartimento della Protezione Civile e viene pubblicata ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi de-

gli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato

Enrico Rossi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
31 gennaio 2020, n. 7

DL 91/2014 - Acc. Progr. del 03.11.2010 - "Rafforzamento arginale del fiume Serchio tra Nodica e Migliarino - intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)". Aggiudicazione definitiva efficace alla società R.T.I. con capogruppo Del Debbio S.p.A. CUP: E74H15000560001 - CIG: 7367706753.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come modificato ed integrato dal 1° Atto integrativo sottoscritto il 3 agosto 2011 e dal 2° Atto integrativo sottoscritto in data 9 novembre 2012, qui di seguito indicato come "Accordo di programma";

Preso atto che l'Accordo di programma all'art. 5 prevede che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari delegati, di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, che consentono al commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei poteri anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;

Visto l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.

116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014, che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate.";

Visto il decreto dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell'Ufficio XIII -Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è stata autorizzata l'accensione presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a favore del Commissario, denominata "C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA", nella titolarità della quale è subentrato il sottoscritto Presidente della Regione Toscana;

Richiamata l'ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

Vista l'Ordinanza commissariale n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

Considerato che con la predetta ordinanza n. 9 del 15/03/2016 il sottoscritto Commissario ha revocato dalla medesima data di adozione della Ordinanza l'avvalimento della Provincia di Pisa, disposto dal Commissario straor-

dinario delegato ex D.P.C.M. 10/12/2010 con Ordinanza n. 23/2013, per l'intervento "Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino - Intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)";

Preso atto che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 1167 del 21/03/2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Andrea Carli ed è stato individuato il gruppo di progettazione;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 24 del 27.03.2018 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 3.11.2010 - Terzo Atto Integrativo - Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l'attuazione degli stessi", che ha provveduto all'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanze n. 4/2016 e 60/2016 al nuovo quadro normativo;

Richiamato in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016, recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

Considerato che con la predetta Ordinanza n. 24/2018 è stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico come settore specifico di riferimento per l'attuazione dei lotti a), b), c), e) dell'intervento di cui al punto precedente, dando atto che lo stesso opererà secondo le disposizioni di cui all'allegato B della citata Ordinanza commissariale n. 60/2016;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", limitatamente al capo III ("Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro");

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367 del 09/04/2018 recante "Indicazioni alle strutture re-

gionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 762 del 1 agosto 2016”;

Visto quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si dettano disposizioni per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la Linea Guida n. 3 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

Visto il progetto esecutivo (comprensivo anche del livello progettuale definitivo ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016), relativo alla realizzazione delle opere di “Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino - Intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)” approvato con ordinanza n. 41 del 09/05/2018;

Considerato che con la suddetta Ordinanza n.41 del 09/05/2018 si è stabilito:

- di approvare la relazione tecnico-illustrativa di cui al progetto in parola, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto;

- di dichiarare la pubblica utilità dell’intervento in oggetto ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;

- di dare atto che la copertura finanziaria è garantita tramite le risorse della contabilità speciale n. 5588, capitolo 11126 per € 3.000.000,00;

- di indire la gara d’appalto relativa ai lavori di cui all’oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. d), e 9, e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che la procedura di gara verrà svolta, ai sensi della L.R. 38/2007 mediante l’utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;

- di effettuare la rilevazione dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il “Documento di gara unico europeo - DGUE”, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, da compilarsi nelle sezioni indicate nel disciplinare di gara, ed il modello “Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e fter)”;

Dato atto che in esecuzione della sopra richiamata ordinanza del Commissario delegato il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti pubblici n. 56 del 10/05/2018, sul B.U.R.T., parte III n. 21 del 23/05/2018, Sul profilo Committente della Regione Toscana, su START e sul SITAT per per estratto sui quotidiani La Repubblica edizione nazionale e regionale del 21/05/2018, prevedendo quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 26/06/2018 alle ore 16:00;

Tenuto conto che con atto del Commissario n. 58 del 11 luglio 2018:

- sono state apportate rettifiche limitatamente alla previsione del termine di esecuzione dei lavori e sono stati modificati e riapprovati il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema del contratto e il cronoprogramma dei lavori e l’ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura stessa;

- è stata prorogata la scadenza dei termini per l’inserimento telematico della documentazione per la partecipazione alla gara individuando il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte nel giorno 31 luglio 2018 ore 16:00,

- è stata fissata per il giorno 03 agosto 2018 la seduta pubblica di gara per l’apertura delle offerte;

Tenuto conto che l’avviso relativo alle modifiche della documentazione e alla proroga della scadenza dei termini per l’inserimento nel sistema telematico della documentazione per la partecipazione alla gara e la data della prima seduta pubblica di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 82 del 16 luglio 2018; e sui quotidiani La Repubblica edizione nazionale e regionale del 19/07/2018;

Preso atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 31/07/2018, alle ore 16:00, sono state presentate n. 17 (diciassette) offerte;

Dato atto che nelle sedute di gara dei giorni 03/08/2018 - 06/08/2018 - 27/09/2018 il Presidente di gara ha verificato la documentazione amministrativa presentata ed ha stabilito i soggetti partecipanti;

Preso atto inoltre che con decreto n. 17481 del 06/11/2018 il DRC ha approvato l'elenco dei 16 (sedici) soggetti ammessi, approvato i verbali di gara delle sedute di cui ai punti precedenti ed ha nominato la commissione giudicatrice;

Preso atto che con ordinanza n. 97 del 23/10/2019 si è provveduto ad approvare i verbali delle sedute pubbliche del 27/11/2018, del 16/07/2019 e del 31/07/2019, nonché delle sedute riservate dei giorni: 27/11/2018, 12/03/2019, 15/03/2019, 02/05/2019, 03/05/2019, 25/06/2019, 26/06/2019, 29/07/2019 e a disporre l'aggiudicazione non efficace della procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di "Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino - intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)"(CUP: E74H15000560001 - CIG: 7367706753), a favore dell'operatore economico RTI con capogruppo la società Del Debbio S.p.A. con sede legale in via Via Del Brennero 1040/M Lucca;

Considerato che in data 24/10/2019, sono state inviate le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto risulta decorso il termine del cosiddetto "stand still";

Considerato che con decreto dirigenziale n. 335 del 17/01/2017 in ultimo aggiornato con il decreto n. 6069 del 24/04/2018, quale R.U.P. dell'intervento era stato nominato l'ing. Andrea Carli;

Considerato che con nota del 28 novembre 2019 il RUP Ing. Andrea Carli ha accettato l'offerta tecnica prodotta dall'Impresa Del Debbio in sede di gara;

Preso atto che dal 1 dicembre 2019 il R.U.P. Ing. Andrea Carli ha cessato di prestare servizio presso la Regione Toscana e che, pertanto, da tale data e fino a nuova individuazione con atto dirigenziale, le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall'Ing. Gennarino Costabile, dirigente del Settore Assetto Idrogeologico;

Visto il paragrafo 7 del disciplinare di gara ai sensi del quale "Dopo l'aggiudicazione non efficace l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a provvedere, entro 30 gg. dalla richiesta, a propria cura e spese, al completo adeguamento di tutta la documentazione di progetto alle proposte riportate nella documentazione tecnica, anche per quelle parti dell'opera potenzialmente coinvolte dall'intervenuta miglioria progettuale. L'adeguamento della documentazione di progetto a cura dell'aggiudicatario è adempimento necessario ai fini della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione";

Considerato che l'aggiudicatario in data 02/02/2019

ha provveduto a fornire tutta la documentazione di cui al punto precedente;

Visto il verbale del 08/01/2019, agli atti del Settore Assetto Idrogeologico, con il quale il R.U.P. Ing. Gennarino Costabile e il Progettista hanno accettato l'offerta tecnica e gli elaborati prodotti dall'Impresa;

Dato atto che sono stati avviati i controlli sulla RTI aggiudicataria, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 445/2000, e che ad oggi non tutti hanno avuto riscontro dalle Amministrazioni competenti;

Vista l'urgenza e la necessità di affidare i lavori in oggetto la cui indizione di gara è stata approvata con Ordinanza n. 41 del 09/05/2018;

Vista, altresì, la D.G.R.T. n. 161/2018 "Nuove indicazioni sui controlli a campione sulle autocertificazioni nelle gare pubbliche di forniture, servizi e controlli sull'aggiudicatario" che consente in caso d'urgenza, decorsi 30 giorni dalla richiesta alle competenti Amministrazioni, di procedere alla stipula del contratto apponendovi una clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c.;

Considerato che sono già state inviate alle amministrazioni competenti le richieste per i relativi controlli e che ad oggi risultano pervenute, con esito positivo, verifica antimafia, documento unico di regolarità contributiva, annotazioni ANAC, regolarità fiscale, casellari giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e che non risulta pervenuta la regolarità in ottemperanza alla normativa sui disabili, sia per la Del Debbio S.p.A. che per l'Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A., le cui richieste sono state effettuate in data 28/11/2019;

Ritenuto pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni, di addivenire alla stipula del contratto inserendo nello stesso apposita clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c. per il caso in cui i controlli dessero esito negativo;

Dato atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 nella forma pubblico amministrativa entro 60 giorni dall'adozione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di ridurre di € 2.280.000,00 l'impegno 26/2014 contestualmente impegnare sul capitolo n. 11126 della Contabilità Speciale 5588 per l'"Int.68c- Opere di rafforzamento arginale in destra del F. Serchio tra Nodica e Migliarino Vecchiano (PI)" della c.s. 5588 la somma complessiva di € 2.430.580,14 (euro due milioni quattrocentotrentamila cinquecentottanta/14) di cui € 1.916.054,53 per lavori ed € 76.224,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 438.301,34 per la

quota IVA al 22% per l'annualità 2020, a favore della RTI con capogruppo DEL DEBBIO S.p.A. (cod. Contspec 3149) composto da: DEL DEBBIO S.p.A. con sede legale a Lucca (LU) (Cod. Contspec 1565) - Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A., con sede legale a Pisa (codice Contspec 3147), mandante, Impresa Individuale TOGNETTI FABIO, con sede legale a Pontasserchio -Pi- (codice Contspec 3148), mandante quale aggiudicatario dei lavori di cui all'intervento "Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino - Intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)"(CUP: E74H15000560001 - CIG: 7367706753);

Dato atto che la copertura finanziaria del Quadro Economico è imputata alla contabilità speciale n. 5588 denominata "C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA";

Dato atto che il CUP dell'intervento è E74H15000560001 e il codice CIG è 7367706753;

Dato atto che il codice Rendis dell'intervento in oggetto è il seguente: PI068A/10-3;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di disporre l'aggiudicazione efficace della procedura di gara relativa alla realizzazione delle opere di "Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino - Intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)"(CUP: E74H15000560001 - CIG: 7367706753) a favore dell'operatore economico R.T.I. Del Debbio S.p.A. con sede legale via Del Brennero 1040/M Lucca (capogruppo) e dalle mandanti Impresa Lavori Ingg. U Forti & Figlio S.p.A. con sede legale in via A. Bellatalla 10 fraz. Ospedaletto Pisa e Impresa Individuale Tognetti Fabio con sede legale in via B. Buoizzi 16 Pontasserchio (PI);

2. di addivenire alla stipula del contratto, inserendo nello stesso apposita clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c. per il caso in cui il controllo relativo alla regolarità in ottemperanza alla normativa sui disabili desse esito negativo;

3. dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi

dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 nella forma pubblica amministrativa entro 60 giorni dall'adozione del presente atto;

4. di ridurre di € 2.280.000,00 l'impegno 26/2014;

5. di impegnare sul capitolo n. 11126 della Contabilità Speciale 5588 per l'"Int. 68c-Opere di rafforzamento arginale in destra del F. Serchio tra Nodica e Migliarino Vecchiano (PI)" della c.s. 5588 la somma complessiva di € 2.430.580,14 (euro duemilioni quattrocentotrentamila cinquecentoottanta/14) di cui € 1.916.054,53 per lavori ed € 76.224,27 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 438.301,34 per la quota IVA al 22% per l'annualità 2020, a favore della RTI con capogruppo DEL DEBBIO S.p.A. (cod. Contspec 3149) composto da: DEL DEBBIO S.p.A con sede legale a Lucca (LU) (Cod. Contspec 1565) - Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio S.p.A., con sede legale a Pisa (codice Contspec 3147), mandante, Impresa Individuale TOGNETTI FABIO, con sede legale a Pontasserchio -Pi- (codice Contspec 3148), mandante quale aggiudicatario dei lavori di cui all'intervento "Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino - intervento 68 C (PI068A/10-3) nel Comune di Vecchiano (PI)"(CUP: E74H15000560001 - CIG: 7367706753);

6. di pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale comunicazione ai concorrenti;

7. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624